



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 29/GST del 25 giugno 2020

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 29/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 25 giugno 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14

GARE DEL 23/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/ 2/2020 CESARE VENTURA - RECALE 2002

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio di reclamo proposto dalla società Recale 2002 in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n.28 GST del 17/6/2020 n. 21 GST del 30.01.2020 e GST n. 22 del 22 6.2.2020); P.Q.M. scioglimento la riserve di cui al C.U. n. 26 GST del 5/3/2020, pag. 65 FIGC LND di questo C.R. Campania dichiara il reclamo inammissibile disponendo incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Fermo quanto precede questo sostituto Giudice Sportivo Territoriale con la presente decisione si esprime altresì in ordine alla predetta gara (avendone peraltro acquisito il referto di gara che all'epoca dei fatti risultava assente);effettuata l'attività istruttoria esaminati gli atti di gara è emerso che il DDG giunto all'impianto sportivo in presenza delle società che avrebbero dovuto disputare l'incontro che l'impianto sportivo stesso risultava occupato da gara di categoria superiore (ossia 2 Categoria); effettuato il riconoscimento attesi i 35 minuti regolamentari la società Recale 2020 decideva di lasciare l'impianto di gioco. Rilevato che è onere della società che ospita la competizione e organizza l'evento sportivo garantirne il regolare svolgimento, comunicando tempestivamente eventuali variazioni di fascia oraria e e/o di impianto di gioco; rilevato che tutto quanto innanzi non è avvenuto e che pertanto la società ospitante è risultata inadempiente ed è ad essa imputabile la mancata disputa della gara; PQM a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 56 del 27/2/2020 pag.940; in applicazione dell'art.10 CGS delibera di infliggere alla società Cesare Ventura la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società Recale 2020.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 25 giugno 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**